



**REPUBBLICA ITALIANA**

**REGIONE LIGURIA**

**SETTORE AFFARI GENERALI**

**STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE**

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI

APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENIFICHE DI

A.S.S.L. N° 1 IMPERIESE, A.S.S.L. N° 2 SAVONESE, A.S.S.L. N° 3 GENOVESE,

A.S.S.L. N° 4 CHIAVARESE, A.S.S.L. N° 5 SPEZZINA, E.O. OSPEDALI GALLIERA,

OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE, I.R.C.C.S. G. GASLINI E OSPEDALE

POLICLINICO SAN MARTINO DELLA REGIONE LIGURIA

L'anno Duemila ventuno, il giorno 7 del mese di Luglio, il sottoscritto, Dott.

Valter Borrello in qualità di Ufficiale Rogante senza assistenza di testimoni

per concorde rinuncia fattante dai comparenti, sono presenti i Signori:

**Dott. Giorgio Sacco**, Dirigente Responsabile del Settore Stazione Unica Appal-

tante Regionale, tale individuato ai sensi delle D.G.R. n° 354/2021, nato a

Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno 1960 e domiciliato a

Genova in via D'Annunzino n° 64, numero civico 64 [codice fiscale

SCCGRG60D24D969T] in rappresentanza della Regione Liguria con sede in Genova

- via Fieschi n° 15 codice fiscale 0084905109

E

**Dott. Gabriele Tebaldi**, nato a Bologna [Bo], il giorno 26 del mese di

gennaio dell'anno 1960 [codice fiscale TBLGRL60A26A944H] domiciliato ai

fini del presente atto presso la sede legale della soc. RE.V.I. s.r.l.

come di seguito meglio specificata, che interviene quale Consigliere

[giusta poteri allo stesso conferiti con atto di nomina di cui al

Two handwritten signatures in black ink. The first signature is larger and more stylized, corresponding to the name 'Dott. Gabriele Tebaldi' mentioned in the text. The second signature is smaller and more cursive, corresponding to the name 'Dott. Giorgio Sacco' mentioned in the text.

**Repertorio n. 534**

verbale del CdA del 14/04/2021 che, in estratto autentico in data 15/04/2021

rep. 37641 ] di Re. V.I. s.r.l. con sede legale in Surbo [Le] - Viale Spagna

n° 6 Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione alla Camera di Com-

mercio di Lecce 02718710755 e R.E.A. n. 176126 n qualità di mandataria capo-

gruppo che sottoscrive la presente Convenzione in nome e per conto proprio e

delle imprese mandatarie del RTI costituito tra le soc. RE.V.I. s.r.l.

[capogruppo mandataria] Certosa Servizi s.r.l. con sede in Milano, Via Guer-

razzi n. 23, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione alla Camera

di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi 07109020961 e R.E.A. n. 1936165

[mandante], Servizi Italia s.r.l. con sede in Soragna, Via San Pietro, n. 59B

Frazione Castellina, Codice Fiscale e numero di iscrizione alla Camera di

Commercio di Parma 08531760158, P.IVA 02144660343 e R.E.A. n. 185104 [man-

dante] e Tesi s.r.l. Tecnologia & Sicurezza con sede in Milano, Viale Lombardia

n. 88/90, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione alla Camera di

Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi 10141820158 e R.E.A. n. 1353259

[mandante], [di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore"] del RTI co-

stituito [giusto atto rogito del notaio Avv. Luigi Andrea Falce, notaio

in Milano Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Monza il 26/04/2021 al

n. 13509 serie 1T] aggiudicataria dei del lotto n° 1 della gara a procedura

aperta ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. n° 50/2016 tramite la piattaforma di

intermediazione telematica denominata "SinTel" l'affidamento del servizio di

gestione e manutenzione di apparecchiature elettromedicali ed attrezzature

tecnico-scientifiche A.S.S.L. n° 1 Imperiese, A.S.S.L n° 2 Savonese, A.S.S.L.

n° 3 Genovese, A.S.S.L. n° 4 Chiavarese, A.S.S.L n° 5 Spezzina, E.O. Ospedali

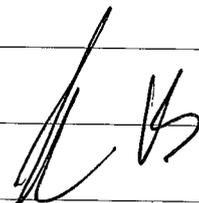
**Repertorio n. 534**

l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione di apparecchiature elettromedicali ed attrezzature medico-scientifiche ASL n° 1 Imperiese, ASL n° 2 Savonese, ASL n° 3 Genovese, ASL n° 4 Chiavarese, ASL n° 5 Spezzina, E.O. Ospedali Galliera, Ospedale Evangelico Internazionale, I.R.C.C.S. G. Gaslini e Ospedale Policlinico San martino della Regione Liguria, svolta in ambito comunitario ed indetta con bando di gara pubblicato sulla GUUE del 08/04/2019 e sulla GURI del 10/04/2019;

5. CHE il Fornitore è risultato aggiudicatario del servizio della procedura di cui al precedente punto relativamente al lotto n° 1 "Gestione e manutenzione di tutte le apparecchiature elettromedicali e attrezzature tecnico-scientifiche di A.S.S.L. n° 1 Imperiese, A.S.S.L. n° 2 Savonese e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

6. CHE l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, ai prezzi contenuti nell'offerta economica, alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel capitolato tecnico prestazionale;

7. CHE il Fornitore ha presentato ed è agli atti della Stazione Unica, la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;



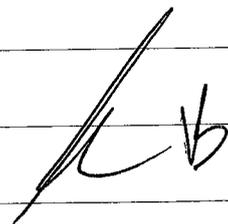
**Repertorio n. 534**

Galliera, Ospedale Evangelico Internazionale, I.R.C.C.S. G. Gaslini e Ospedale Policlinico San Martino-IST della Regione Liguria per una durata di quattro anni rinnovabile annualmente fino ad un massimo di ulteriori 4 anni - Lotti n° 3. Numero gara 7347853. - Id Sintel 109395292, giusta determinazione del Direttore dell'Area Centrale Regionale di Acquisto n° 181 dell'08/04/2021.

I signori sopra costituiti, dei quali sono certo di identità personale, qualifica e poteri di firma convengono e stipulano, quanto segue:

**PREMESSO**

1. CHE, la L.R. 14/2007, istitutiva della Centrale Regionale di Acquisto [di seguito CRA] quale Centrale Regionale di Committenza, e le successive L. R. n° 34/2012, L.R. n° 41/2014, L.R. n° 17/2016 hanno previsto che CRA provveda in via esclusiva, per conto delle Aziende ed Enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale, nonché delle ASP e degli altri enti pubblici all'acquisizione di beni e servizi sanitari;
2. CHE la L.R. n° 2 del 05/03/2021, a far data dal 01/05/2021, ha trasferito tutte le attività di CRA a Regione Liguria - Direzione Centrale Organizzazione - Settore Stazione Unica Appaltante Regionale, [di seguito S.U.A.R.];
3. CHE il servizio di gestione e manutenzione apparecchiature elettromedicali, rientra nella pianificazione delle attività CRA adottata con Determinazione del Direttore dell'Area Centrale Regionale d'Acquisto n° 403 del 15/11/2018, e successivi aggiornamenti;
4. CHE, in esecuzione di quanto precede CRA ha espletato una procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. n° 50/2016, suddivisa in n° 3 [tre] lotti, per



**Repertorio n. 534**

8. CHE il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di Gara e dal Disciplinare di Gara e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

9. CHE i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura [i.e. contratti];

10. CHE il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

11. CHE la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Stazione Unica nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione contrattuale;

12. CHE S.U.A.R. non potrà essere in nessun caso ritenuta responsabile per atti o attività delle singole Amministrazioni contraenti; parimenti ciascuna Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli OdF da ciascuna emessi;



**Repertorio n. 534**

13. CHE la presente Convenzione è stata sottoscritta in via d'urgenza in attesa dell'informativa antimafia ex artt. 90 - 95 D. Lgs. n° 159/2011;

14. CHE nella presente Convenzione s'intendono integralmente richiamate le norme tutte previste dalla Legge 6 novembre 2012, n° 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" e dal D.P.R. 16 aprile 2013, n° 62 recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici".

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l'elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore, l'Offerta tecnica e l'offerta Economica, sono parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati materialmente, e costituiscono fonte delle obbligazioni contrattuali nascenti con il presente atto

**ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI**

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:

- a) *Convenzione*: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;
- b) *Amministrazione Contraente*: l'Azienda ASSL, E.O., I.R.C.C.S., effettivo utilizzatore della Convenzione, che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura e le conseguenti richieste di consegna;
- c) *Contratto/i di Fornitura*: il contratto attuativo della presente Convenzione stipulato dalla Amministrazione Contraente con il Fornitore mediante l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura [OdF];
- d) *Fornitore*: l'Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente

**Repertorio n. 534**

sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura,

e] *NECA - Negozio Elettronico Centrale Acquisto*: un catalogo elettronico delle convenzioni attivate dalla S.U.A.R.;

f] *Ordinativo di Fornitura [i.e. contratto]*: il documento informatico generato da NECA e sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinate con il quale le Amministrazioni contraenti stipulano un contratto di fornitura con il Fornitore impegnandolo alla prestazione di quanto ivi richiesto e comunicando al contempo la quantità di beni/prestazioni da acquisire, oggetto della Convenzione;

g] *Punto Ordinate*: il referente dell'Amministrazione Contraente legittimato ad emettere e sottoscrivere l'Ordinativo di Fornitura [OdF] e le richieste di consegna [RdC];

h] *Punto Istruttore*: il referente dell'Amministrazione acquirente legittimato ad emettere le richieste di consegna [RdC];

i] *Richieste di Consegna [i.e. ordini]*: il documento informatico inoltrato dai Punti Ordinanti e/o Punti Istruttori con il quale le Amministrazioni Contraenti comunicano al Fornitore, di volta in volta, il quantitativo dei prodotti richiesti, nonché il luogo ed i tempi di consegna;

j] *Importo della Fornitura*: l'importo della fornitura oggetto del singolo Contratto di Fornitura [IVA esclusa];

k] *Importo massimo contrattuale*: l'importo massimo della presente

**Repertorio n. 534**

convenzione [IVA esclusa] pari alla sommatoria delle quantità poste in gara moltiplicate per il relativo prezzo unitario di aggiudicazione, IVA esclusa. L'importo massimo contrattuale potrà essere incrementato nel rispetto della normativa vigente, come specificato in seguito;

l) *Sede/i di consegna:* il luogo - sedi e uffici - sul territorio di Regione Liguria dell'Amministrazione Contraente - indicati nella RdC, presso il quale il Fornitore dovrà consegnare i prodotti richiesti;

m) *Servizi connessi:* tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico Prestazionale, nel presente atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse;

n) *Sito:* lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo: [www.acquistiliguria.it](http://www.acquistiliguria.it), contenente un'area riservata alla Convenzione.

**ARTICOLO 3 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE**

1. L'esecuzione della servizio oggetto della presente Convenzione e degli Ordinatori di Fornitura, è regolata in via graduata:

a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dagli atti di gara che il Fornitore ha sottoscritto per incondizionata accettazione in sede di partecipazione alla procedura;

c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di servizi;

d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore

Handwritten signature and initials in the right margin of the page.



Sanitari nei confronti del Fornitore. Le obbligazioni sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

5. S.U.A.R. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo efficacia della presente convenzione, l'incremento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto, fino alla concorrenza del limite di 1/5 [un quinto] dell'importo massimo contrattuale ai sensi dell'art. 106 - comma 12 - D. Lgs. n° 50/2016 senza che il Fornitore possa avanzare pretesa alcuna.

**ARTICOLO 5 - UTILIZZO DELLA CONVENZIONE**

1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione sono esclusivamente le Aziende ed Enti del S.S.R. della Liguria.
2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione

**ARTICOLO 6 - MODALITA' DI CONCLUSIONE**

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni Contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi *Ordinativi di Fornitura* [OdF] inviato e/o trasmessi dalle Amministrazioni Contraenti tramite il NECA.
2. L'*Ordinativo di Fornitura* consiste nel documento informatico elettronico da emettere tramite il NECA e dovrà essere sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Amministrazione Contraente [Punto Ordinante].



Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

**Repertorio n. 534**

3. L'Amministrazione Contraente, attraverso NECA ed al momento della compilazione anagrafica, indica le *Unità Richiedenti*. Nel caso di variazione di dette *Unità Richiedenti*, tale variazione non avrà effetti per il Fornitore fino a che l'Amministrazione Contraente non avrà provveduto alle opportune modifiche dell'anagrafica sul NECA.

4. È fatto divieto ad un'Amministrazione Contraente, che ha in corso di esecuzione un OdF, di emettere un nuovo OdF prima dell'esaurimento dell'OdF precedente; l'OdF emesso dalla stessa Amministrazione Contraente nel corso di validità ed efficacia di un precedente OdF è da ritenersi nullo; in tal caso, sarà cura del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente e S.U.A.R. e comunicare loro la non validità dell'OdF ricevuto.

5. Nei casi eccezionali di sospensione o interruzione del NECA o di malfunzionamento, S.U.A.R. comunicherà al Fornitore ed alle Amministrazioni Contraente la modalità alternativa di trasmissioni degli OdF. In tale ipotesi sarà cura del Fornitore verificare che l'OdF provenga da una delle Amministrazioni Contraenti legittimate all'utilizzo della Convenzione.

6. Qualora il Fornitore intenda non dare esecuzione ad un OdF sul presupposto che provenga da un soggetto non legittimato all'utilizzo della Convenzione ovvero abbia ricevuto OdF oltre la concorrenza dell'importo massimo contrattuale, dovrà tempestivamente comunque entro 2 [due] giorni lavorativi dal ricevimento dell'OdF, informare dell'accaduto l'Amministrazione Contraente e S.U.A.R. che effettuerà le verifiche del caso al fine degli adempimenti conseguenti.



## Repertorio n. 534

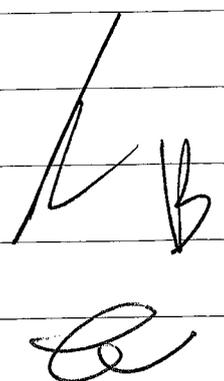
7. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro all'Amministrazione Contraente, dell'Ordinativo di Fornitura [OdF] ricevuto entro 2 [due] giorni lavorativi.

8. Le Amministrazioni danno esecuzione agli OdF tramite Richieste di Consegna [RdC]. Le RdC vengono sottoscritte dai Responsabili dei Punti Ordinanti; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano la RdC attraverso posta elettronica certificata [PEC], in alternativa la RdC, firmata dal Punto ordinante, è trasmessa via fax o raccomandata a/r al fornitore. La RdC debbono specificare le quantità di prestazioni da effettuare ed i luoghi di esecuzione.

9. Qualora, successivamente alla stipula del presente atto, si proceda all'interfacciamento tra NECA e gli applicativi gestionali in uso presso le singole Amministrazioni Contraenti, anche l'emissione RdC verrà effettuata tramite NECA. In tal caso S.U.A.R. provvederà ad informare il fornitore e le Amministrazioni Contraenti della variazione delle modalità di trasmissione delle RdC.

### ARTICOLO 7 - DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione ha una durata di quarantotto [48] mesi decorrenti dal 7 luglio 2021 e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo massimo contrattuale potrà essere prorogata di anno in anno fino ad un massimo di ulteriori 4 [quattro] previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.U.A.R.. resta inteso che i termini di durata della Convenzione si intendono in ogni caso decorsi qualora sia esaurito l'importo massimo contrattuale, anche se eventualmente incrementato.



**Repertorio n. 534**

2. S.U.A.R. si riserva altresì di prorogare la convenzione in essere, per il tempo necessario alla stipula di un nuovo contratto e a seguito dell'espletamento di una nuova procedura ai sensi dell'art. 106 - comma 11 - D. Lgs. n° 50/2016. In tale caso il Fornitore è obbligato all'esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni originariamente previsti o più favorevoli. Tale proroga, in ogni caso, non potrà essere disposta per un periodo superiore ai sei mesi.

3. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto

**ARTICOLO 8 - CORRISPETTIVI DI FORNITURA**

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente in forza degli OdF e delle singole RdC sono calcolati sulla base del canone riferito all'offerta che risulta essere le seguenti:  
lotto n° 1 Servizio di gestione e manutenzione di apparecchiature elettromedicali ed attrezzature tecnico-scientifiche, composto come da Modello M6 Dettaglio Prezzi unitario, allegato alla presente Convenzione quale parte integrante e sostanziale, pari a: **ASSL n° 1 Imperiese canone annuo € 625.360,17 [IVA esclusa] - ASSL n° 2 Savonese canone annuo € 1.112.603,60 [IVA esclusa] per un totale complessivo per 4 anni di € 6.951.855,0809.= [IVA esclusa].**

2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi dell'effettuazione del servizio e della fornitura connessa descritta nella presente Convenzione e negli allegati di gara.

3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e



**Repertorio n. 534**

delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzi, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.

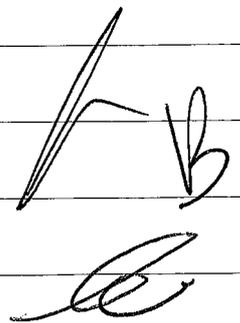
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e di singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. n° 50/2016.

**ARTICOLO 9 - CAUZIONE DEFINITIVA**

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva a favore della Stazione Unica Appaltante Regionale lotto n° 1 - Euro 347.592,75 tramite polizza fideiussoria n° 1764890 rilasciata da Elba assicurazioni S.p.A. - Via Mecenate. N° 90 20138 Milano il 16/04/2021, determinata come previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii..

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a large stylized 'B' and a cursive signature below it.



**Repertorio n. 534**

Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Stazione Unica.

8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere, per la copertura del valore del servizio ancora da eseguirsi, al reintegro entro il termine di 30[trenta] giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Stazione Unica.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o la Stazione Unica hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

**ARTICOLO 10 - FATTURAZIONE e PAGAMENTI**

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche.

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo Ordinativo di Fornitura e deve essere

**Repertorio n. 534**

intestata e spedita all'Amministrazione Contraente.

4. A decorrere dal 1° ottobre 2019, in adempimento al D.M. 7/12/2018, il tracciato XML di fatturazione elettronica dovrà riportare la data ed il numero dell'ordine elettronico al quale la fattura si riferisce, pena l'impagabilità della stessa.

5. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D. Lgs. n° 231/2002 e s.m.i.

6. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi del D. Lgs. n° 231/2002 e s.m.i.

7. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1238 del Cod. Civ.

8. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto corrente bancario o postale.

9. Il Fornitore, a pena risoluzione della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito alle Amministrazioni che dispongono i pagamenti. Su detto conto corrente sono abilitati ad operare i soggetti, comunicati con nota del 26/04/2021, agli atti della Stazione Unica.

10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli OdF.

11. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati a ciascuna A.S.L., E.O. e I.R.C.C.S dipendenti da tale interruzione.

Handwritten signature and initials in the right margin of the document. The signature is a large, stylized 'A' shape, and the initials are 'B' and 'C'.

**Repertorio n. 534**

12. Gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 sono previste a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge n° 136/2010.

**ARTICOLO 11 - RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO PER LA STAZIONE UNICA E PER LE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI E RESPONSABILE DELLA FORNITURA PER IL FORNITORE**

1. Con la stipula del presente atto la Stazione Unica individua nel dott. Luigi Moreno Costa, il Responsabile del Procedimento.

2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico 010 548 8561, indirizzo e-mail: [luigimoreno.costa@regione.liguria.it](mailto:luigimoreno.costa@regione.liguria.it)

3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel sig. Gabriele Tebaldi il Responsabile della fornitura, il quale è il Referente nei confronti della Stazione Unica, nonché di ciascuna Amministrazione.

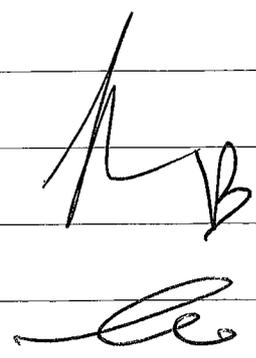
4. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: Gabriele Tebaldi numero telefonico: 0832 - 361578 indirizzo e-mail: [ufficio.gare@revi.it](mailto:ufficio.gare@revi.it).

5. Le Amministrazioni Contraenti individuano il Responsabile del procedimento nell'OdF. In mancanza di individuazione, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente apicale del Settore Acquisti/Approvvigionamenti competente in materia.

6. Il Fornitore può individuare per le singole Amministrazioni contraenti distinti Responsabili della fornitura.

**ARTICOLO 12 - SUBAPPALTO**

1. L'affidamento del subappalto è sottoposto ai limiti e alle condizioni

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is a stylized, cursive signature that appears to be 'L. Moreno Costa'. The bottom signature is another stylized, cursive signature, possibly 'G. Tebaldi'. Both signatures are written in a fluid, connected style.

**Repertorio n. 534**

ex art. 105 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.

2. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in sub-appalto nella misura del 30% dell'importo massimo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: 1] manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, manutenzione straordinaria, primo intervento, attività ulteriori, eventuali migliorie; 2] verifiche periodiche di sicurezza elettrica, controlli funzionali e di qualità, inventario apparecchiature, supporto ingegneristico e tecnico, tarature, controlli metrici e convalide, trasporto e consegna.

3. L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti delle Amministrazioni contraenti, per quanto rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

4. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività .

5. I subappaltatori debbono mantenere per tutta la durata della Convenzione e degli CdF, i requisiti previsti richiesti per la partecipazione a gare d'appalto per beni e servizi pubblici.

6. Il Fornitore si impegna a depositare presso SUAR, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del sub-appalto, la copia autentica del relativo contratto di sub-appalto e la documentazione prevista dalla vigente normativa, inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del sub-appaltatore dei requisiti soggettivi

**Repertorio n. 534**

previsti in sede di gara nonché la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento ex art. 2359 c.c. con il sub-appaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti indicati nel termine previsto, SUAR non autorizzerà il sub-appalto. In caso di mancato deposito e/o incompletezza di taluno dei documenti richiesti nel termine indicato, SUAR richiederà al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando un ulteriore termine decorso inutilmente il quale il sub-appalto non verrà autorizzato.

7. La cessione in sub-appalto di attività deve essere approvata dalla SUAR.

Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà della Stazione Unica risolvere la Convenzione e delle Amministrazioni contraenti risolvere gli OdF.

8. È fatto obbligo ai Fornitori affidatari di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora i Fornitori affidati non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione contraente sospende il successivo pagamento a favore dei medesimi appaltatori affidatari.

9. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di sub-appalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione contraente inadempimenti dell'impresa affidataria in sub-appalto. In tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun



*Handwritten initials 'KB' and a signature.*

**Repertorio n. 534**

indennizzo da parte della Stazione Unica e/o delle Amministrazioni contraenti, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

10. Il Fornitore si obbliga a sostituire i sub-appaltatori in relazioni ai quali apposita verifica abbia accertato la sussistenza dei motivi di esclusione ex art. 80 D. Lgs. n° 50/2016.

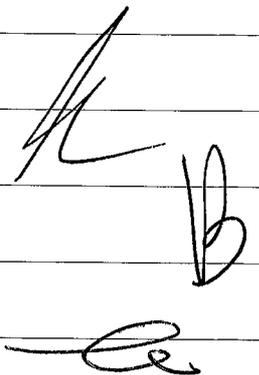
11. L'esecuzione delle attività sub-appaltate non può formare oggetto di ulteriore sub-appalto.

12. Ai sensi dell'art. 105, comma 14, D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., il Fornitore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

13. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Genova [GE] della notizia dell'inadempimento della propria controparte [subappaltatore/subcontraente] agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**ARTICOLO 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e degli OdF, a pena di nullità delle cessioni stesse. In caso di cessione del brevetto, il Fornitore dovrà darne comunicazione entro cinque giorni alla Stazione Unica, pena l'applicazione delle Penali di cui al successivo articolo. La Stazione Unica

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized signature and the letter 'B'.

**Repertorio n. 534**

procederà all'immediata stipula della Convenzione con il Fornitore su-  
bentrante, ferme restando le verifiche sui requisiti dello stesso.

2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti  
della fornitura senza specifica autorizzazione da parte della dell'Am-  
ministrazione debitrice.

3. La cessione del credito è regolata dalla L. n° 52/1991. In ogni caso, ai  
fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito  
devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata auten-  
ticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici ai sensi  
dell'art. 106 comma 13 D. Lgs. n° 50/2016.

4. I cessionari di crediti sono tenuti al rispetto della L. n° 136/2010 e,  
pertanto, all'indicazione del CIG ed all'effettuazione dei pagamenti  
all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena  
tracciabilità sui C/C dedicati.

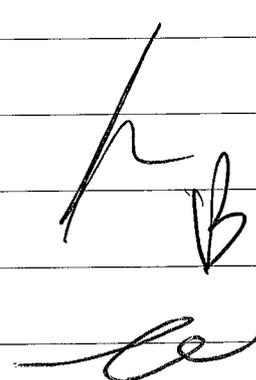
5. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai  
precedenti commi, S.U.A.R. e le Amministrazioni contraenti hanno facoltà  
di dichiarare risolti di diritto la Convenzione ed i singoli OdF, per  
quanto di rispettiva ragione.

**ARTICOLO 14 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

1. Per l'esecuzione del servizio il Fornitore si obbliga al rispetto  
delle prescrizioni di cui al Capitolato Tecnico Prestazionale, al cui  
contenuto si rinvia, come previsto dall'art. 32 - comma 14bis - del D.  
Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.

**ARTICOLO 15 - PENALI**

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito o cause

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page, overlapping the text of Article 14.

**Repertorio n. 534**

imputabili all'Amministrazione Contraente o, per quanto di competenza di S.U.A.R., in ogni caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali nascenti dalla presente Convenzione, dagli atti dalla stessa richiamati e dai singoli OdF, sono applicate le penali previste dall'art. 13.2 del Capitolato Tecnico Prestazionale.

**ARTICOLO 16 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. le singole Amministrazioni Contraenti possono risolvere di diritto, in tutto o in parte, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, i singoli OdF previa comunicazione scritta all'indirizzo PEC del Fornitore, nei seguenti casi:

a) applicazioni di penali da parte dell'Amministrazione Contraente per un importo complessivo superiore alla misura del 10% del valore del singolo OdF;

b) ripetute inosservanze dei termini di consegna dei prodotti, comprovati da almeno 3 [tre] documenti di contestazione ufficiale;

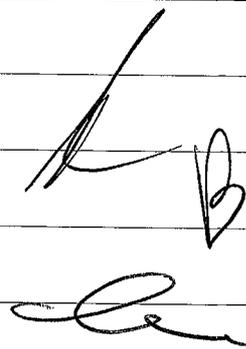
c) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 [tre] documenti di contestazione ufficiale;

d) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;

e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;

f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo OdF, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";

g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed

Handwritten signature and initials in black ink, located in the right margin of the document. The signature appears to be a stylized 'L' followed by a 'B', and below it is a cursive signature.

**Repertorio n. 534**

in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni  
Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti  
d'autore";

h) mancata rispondenza tra il servizio fornito e quanto dichiarato in  
sede di gara;

i) perdita dei requisiti minimi del servizio offerto previsti dal  
Capitolato Tecnico Prestazionale;

j) casi previsti dall'art. 108 - comma 2 - D. Lgs. n° 50/2016 e  
ss.mm.ii.;

k) transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate,  
eseguite in violazione dell'art. 3 L. n° 136/2010;

l) risoluzione della Convenzione da parte di S.U.A.R.;

2. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., S.U.A.R. può risolvere di diritto, in tutto  
o in parte, la Convenzione, senza bisogno di assegnare previamente alcun  
termine per l'adempimento e previa comunicazione scritta all'indirizzo PEC  
del Fornitore, nei seguenti casi:

a) applicazione di penali da parte di S.U.A.R. e/o delle singole Ammini-  
strazioni Contraenti per un importo complessivo superiore alla misura  
del 10% del valore della Convenzione stipulata con il Fornitore;

b) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni  
presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle  
premesse;

c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il  
termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page, overlapping the text of items a), b), and c).

**Repertorio n. 534**

d] mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";

e] azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";

f] nel caso in cui almeno 1 [una] Amministrazione abbia risolto il proprio OdF ai sensi delle disposizioni che precedono;

g] qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;

h] mancata rispondenza tra i servizi forniti e i servizi offerti in sede di gara;

i] perdita dei requisiti minimi dei servizi offerti previsti dal Capitolato Tecnico;

j] subappalto non autorizzato;

k] transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della Legge n° 136/2010;

l] nei casi previsti dall'art. 108 - comma 2 - D. Lgs. n° 50/2016 ss.mm.ii.;

m] in tutti agli altri casi di cui alla documentazione di gara ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

**ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE**

1. Salvo quanto previsto all'art. 16 "Clausola Risolutiva Espresa", in caso di inadempimento del Fornitore ad uno solo degli obblighi assunti



Handwritten signature and initials in black ink, appearing to be 'B' and 'e'.

**Repertorio n. 534**

con la stipula della presente Convenzione, S.U.A.R. ha la facoltà di comunicare al Fornitore a mezzo PEC, una diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 [quindici giorni] che sarà assegnato con la predetta comunicazione, S.U.A.R. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la convenzione, in tutto o in parte, per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il singolo OdF, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di comunicare al Fornitore, tramite PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 [quindici giorni] che sarà assegnato con la predetta comunicazione, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, l'OdF per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno. Nell'ipotesi di risoluzione parziale dell'OdF, l'Amministrazione Contraente resta obbligata per la restante parte del proprio OdF.

3. Salvo non sia diversamente disposto da parte di S.U.A.R., la risoluzione della Convenzione determina l'impossibilità di utilizzo da parte delle singole Amministrazioni Contraenti che quindi non potranno emettere nuovi OdF. La Convenzione tuttavia, continuerà a regolare gli OdF emessi in data anteriore alla risoluzione sino alla loro scadenza.

4. La risoluzione della Convenzione legittima le singole Amministrazioni Contraenti alla risoluzione del proprio OdF a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si

**Repertorio n. 534**

impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni Contraenti.

5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura, S.U.A.R. e, attraverso di essa, le Amministrazioni Contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli OdF risolto/i.

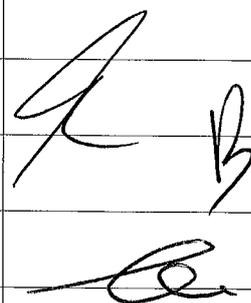
6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore tramite PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di S.U.A.R. al risarcimento dell'ulteriore danno.

7. Nei casi di risoluzione di OdF da parte delle Amministrazioni Contraenti, queste dovranno darne tempestiva comunicazione a S.U.A.R. onde consentire le modifiche sul NECA.

8. In caso di contestuale inadempimento del Fornitore nei confronti di una pluralità di Amministrazioni contraenti le procedure per la qualificazione dell'inadempimento, la determinazione del danno e la competenza per le conseguenti azioni [compresa la risoluzione] sono svolte di norma unitariamente e in via esclusiva da S.U.A.R..

9. Resta inteso che S.U.A.R. e/o ciascuna Amministrazione Contraente, si riservano di segnalare all'ANAC eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione o degli OdF.

10. S.U.A.R., ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D. Lgs. n° 165/2001, dichiara la nullità della convenzione nel caso in cui si accerti che il Fornitore



**Repertorio n. 534**

ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che hanno esercitato nei confronti del medesimo poteri autoritativi o negoziali.

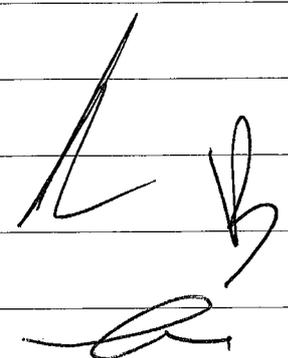
**ARTICOLO 18 - RECESSO**

1. S.U.A.R. ha diritto di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso mediante comunicazione scritta alla PEC del Fornitore nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

b) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

c) la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per



**Repertorio n. 534**

delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero l'assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia;

d] per le Convenzioni sottoscritte in via di urgenza ai sensi dell'art.

92 comma 3 D. Lgs. n° 159/2011 S.U.A.R. ha altresì diritto di recedere in caso di sussistenza delle cause di ostatività come risultanti della informativa antimafia.

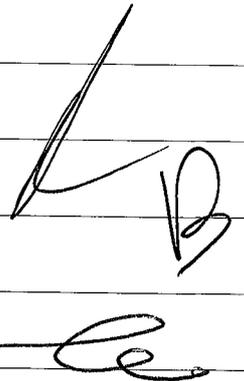
2. Il recesso esercitato ai sensi del comma 1 non comporta alcun onere per la S.U.A.R. e le Amministrazioni Contraenti, salvo il pagamento delle prestazioni effettuate.

3. S.U.A.R. ha inoltre diritto di recedere nei casi e con le modalità di cui all'art. 109 D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii..

4. In tutti i casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione Contraente delle prestazioni già eseguite, purché effettuate a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni fissate nella presente Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga all'art. 1671 c.c..

5. Qualora S.U.A.R. receda alla Convenzione ai sensi dei commi precedenti, non potranno essere emessi nuovi OdF e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli OdF già emessi previa comunicazione alla PEC del Fornitore.

6. Dalla data di comunicazione del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.



7. Non è ammesso il recesso unilaterale del Fornitore. La comunicazione di recesso unilaterale che dovesse essere eventualmente effettuata dal Fornitore prima dell'inizio dell'esecuzione od in corso di esecuzione del servizio sarà considerata quale inadempimento contrattuale e come tale gestito da S.U.A.R. e/o dalle singole Amministrazioni Contraenti ai sensi dell'art. 18 della presente Convenzione.

**ARTICOLO 19 - DANNI, RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia



**Repertorio n. 534**

della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione del rateo della cauzione non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

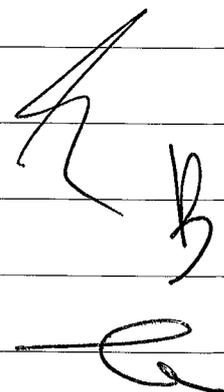
**ARTICOLO 20 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO**

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Regolamento medesimo.

2. S.U.A.R., oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, S.U.A.R. è autorizzata alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi contenuti relativi ai sottoscrittori.

4. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con



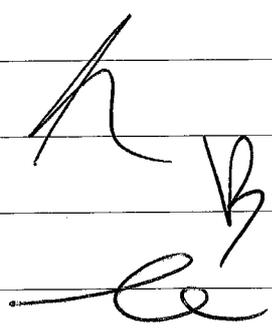
**Repertorio n. 534**

l'emissione dell'OdF, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione a S.U.A.R., da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli ODF ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

6. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

7. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui S.U.A.R. o le Amministrazioni contraenti risultano titolari, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016. In coerenza con quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'R' or 'B' shape above a horizontal line with a flourish on the right end.

**Repertorio n. 534**

a) nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Regolamento UE n. 679/2016;

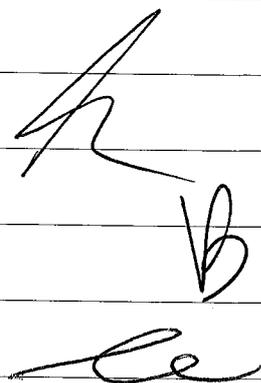
b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;

c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016;

d) nel trasmettere a S.U.A.R. e/o alle Amministrazioni contraenti, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire agli stessi di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Regolamento; nel fornire altresì a S.U.A.R. tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;

f) nel consentire al Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione;

Handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a 'B' and a cursive flourish.

**Repertorio n. 534**

g) nell'aggiornare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 comma 4 Regolamento UE 679/2016, ove richiesto.

**ARTICOLO 21 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

1. La presente Convenzione viene stipulata in forma pubblica amministrativa.

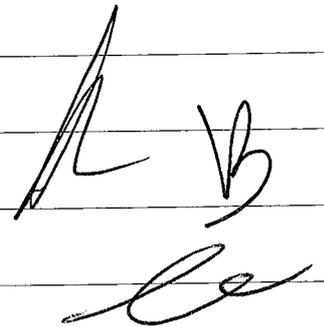
2. L'imposta di bollo sull'originale digitale è assolta mediante versamento all'Agenzia delle Entrate tramite modello F24, mentre avuto riguardo alla copia cartacea dell'atto, sulla stessa è prevista l'apposizione delle marche da bollo con il conseguente inserimento agli atti della S.U.A.R.

3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.

4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni non soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

**ARTICOLO 22 - RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE**

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e S.U.A.R., le parti si impegnano a ricorrere ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale previsti dalla parte VI Titolo I Capo II [artt. 204-211] dal D. Lgs. n° 50/2016



e ss.mm.ii., prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale.

**ARTICOLO 23 - FORO COMPETENTE**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e S.U.A.R. , è competente in via esclusiva il Foro di Genova.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente e perciò secondo la competenza territoriale relativa a ciascuna Amministrazione contraente.

**ARTICOLO 24 - CLAUSOLA FINALE**

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli OdF [o di parte di essi] da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato

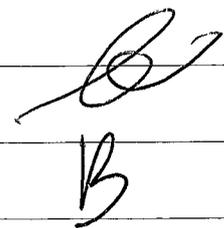


**Repertorio n. 534**

dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli OdF, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole Art. 1 [Valore delle premesse e degli allegati], Art. 3 [Norme regolatrici e disciplina applicabile], Art. 4 [Oggetto], Art. 5 [Utilizzo della Convenzione], Art. 7 [Durata della Convenzione], Art. 8 [Corrispettivi di Fornitura], Art. 10 [Fatturazione e pagamenti], Art. 12 [Sub Appalto], Art. 13 [Divieto di cessione del contratto e dei crediti], Art. 15 [Penali], Art. 16 [Clausola risolutiva espressa], Art. 17 [Risoluzione], Art. 18 [Recesso], Art. 21 [Oneri fiscali e spese contrattuali], Art. 22 [Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale], Art. 23 [Foro competente], Art. 24 [Clausola finale].

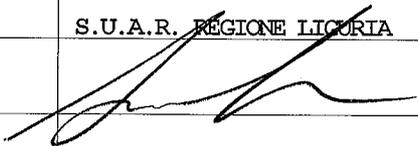
Io Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto composto da pagine 38 a video, le parti lo sottoscrivono con modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52 bis della legge 19.2.1913, n. 89, nell'apposizione in mia presenza della firma autografa e nella successiva acquisizione digitale, mediante scansione ottica dell'atto sottoscritto.



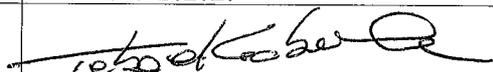
**Repertorio n. 534**

Io Ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico in formato pdf con firma digitale, dopo le parti e in loro presenza.

S.U.A.R. REGIONE LIGURIA

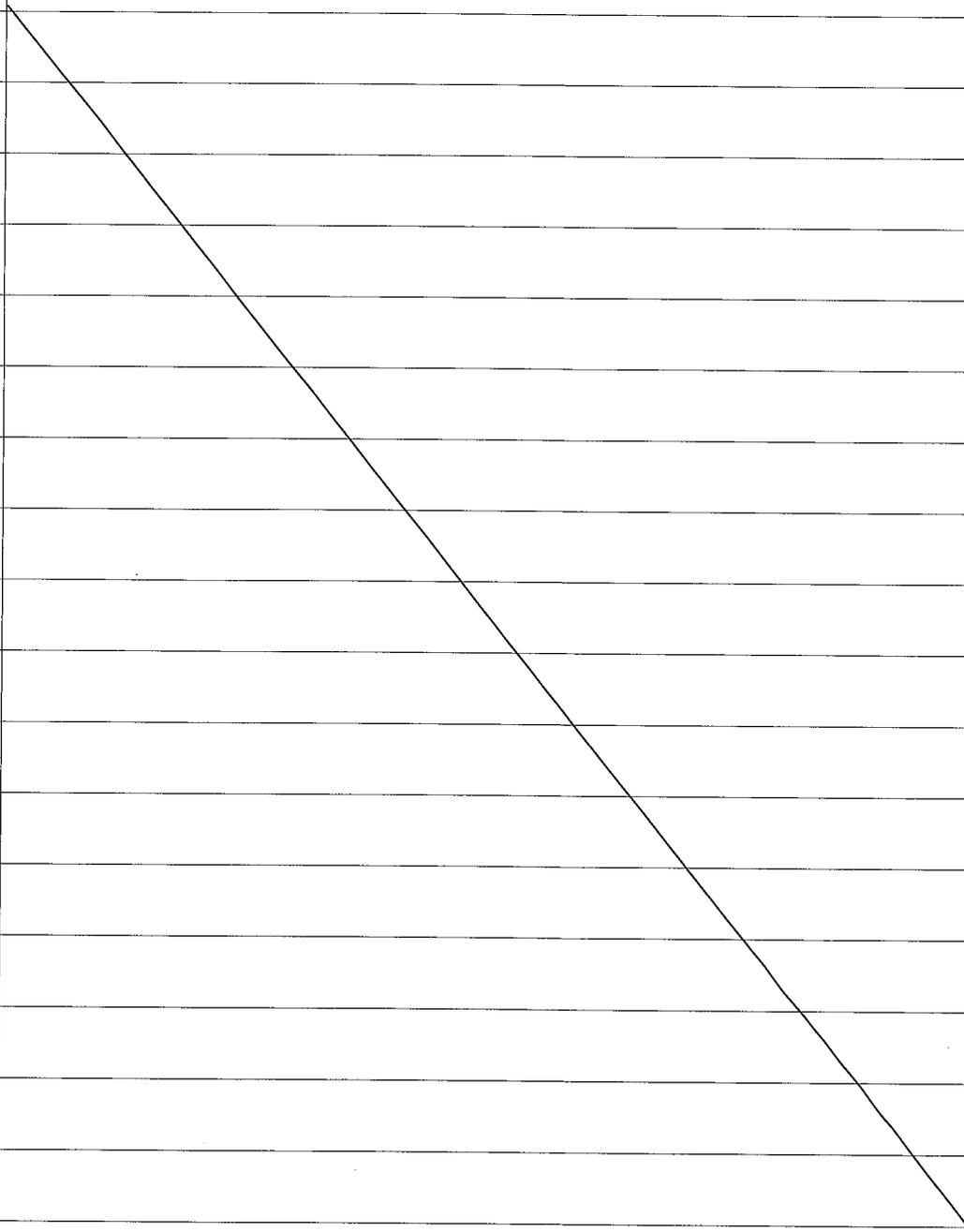


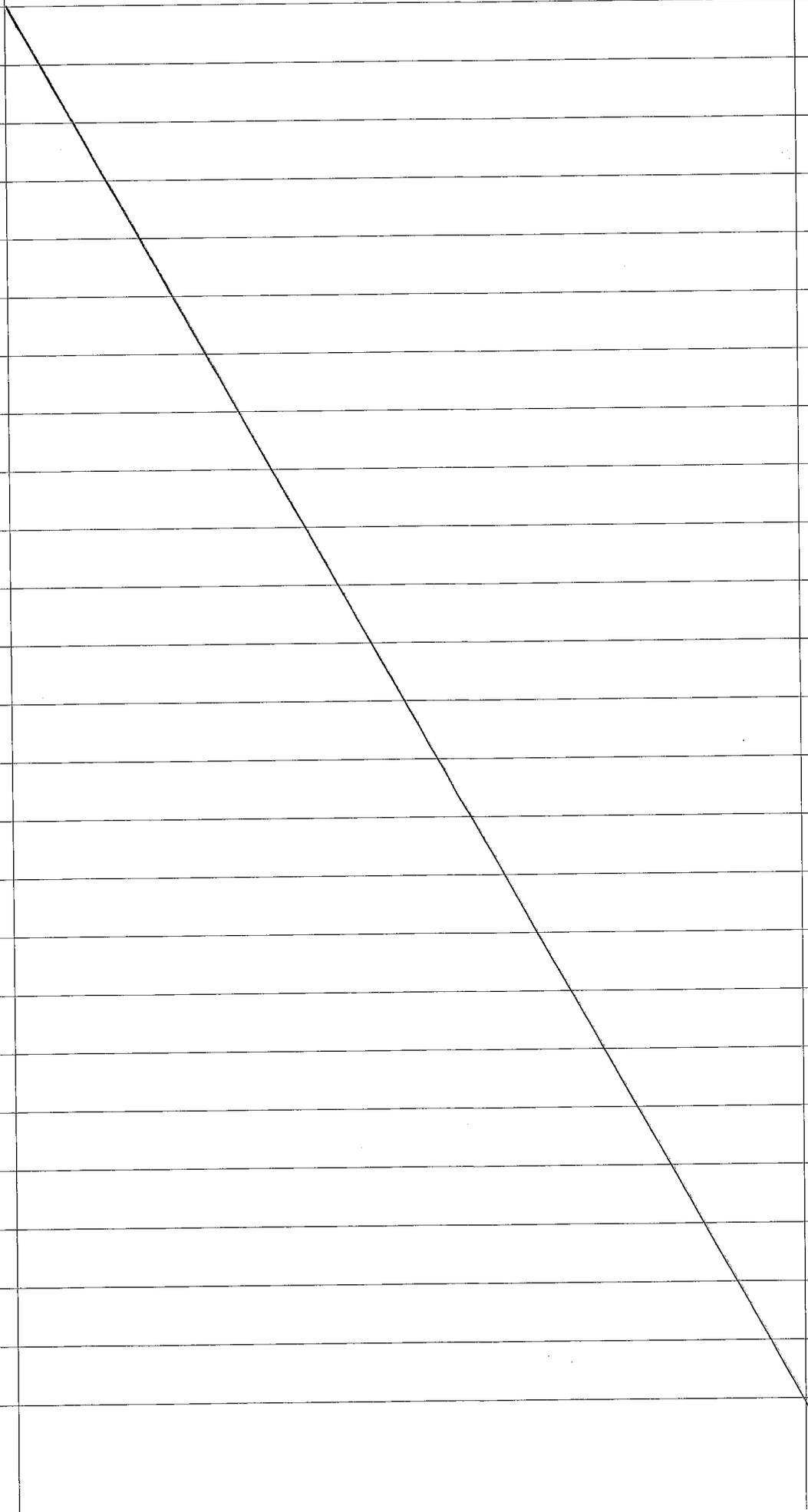
RE. V.I. s.r.l.



L'UFFICIALE ROGANTE

[Firmato digitalmente]





**FAC-SIMILE DI SCHEDA ANAGRAFICA**

<b>Ragione sociale</b>	<b>RE.V.I. S.R.L.</b>
<b>Codice fiscale</b>	<b>02718710755</b>
<b>Partita IVA</b>	<b>02718710755</b>
<b>Sede legale</b>	
<i>Indirizzo</i>	<b>VIALE SPAGNA N. 6</b>
<i>CAP</i>	<b>73010</b>
<i>Comune</i>	<b>SURBO</b>
<i>Provincia</i>	<b>LECCE</b>
<b>Telefono</b>	<b>0832/361578</b>
<b>Fax</b>	<b>0832/363450</b>
<b>e-mail</b>	<b>ufficio.gare@revi.it</b>
<b>e-mail</b>	<b>ufficio.vendite@revi.it</b>
<b>Codice Univoco Ufficio</b>	<b>USAL8PV</b>
<b>Mail PEC per SDI</b>	<b>ufficiovenditerevi@pec.it</b>
<b>Canale scelto per Ordine</b>	
<b>Identificativo canale prescelto (NSO/PEPPOL/PEC)</b>	<b>ufficiovenditerevi@pec.it</b>
<b>Riferimento amm.vo contabilità</b>	<b>ANDREA COLACI</b>
<i>Indirizzo (se differente dalla sede legale)</i>	
<i>e-mail</i>	<b>andrea.colaci@revi.it</b>
<i>Telefono</i>	<b>0832/361578 – 348 3905367</b>



lotto n° 1 - ASL n° 1 "Imperiese" e ASL n° 2 " Savonese - cig 7805467B20

	GRUPPO A	GRUPPO B	GRUPPO C	GRUPPO D	GRUPPO E	GRUPPO F
<b>MASSIMALI</b>						
INCIDENZE % MASSIME	IncMax A 12,00%	IncMax B 8,50%	IncMax C 6,50%	IncMax D 5,00%	IncMax E 4,00%	IncMax F 3,00%

	IncOff_A	IncOff_B	IncOff_C	IncOff_D	IncOff_E	IncOff_F
<b>OFFERTA</b>						
INCIDENZE % OFFERTE	8,00%	5,73%	4,80%	3,25%	1,80%	1,50%

ASL1 IMPERIESE (A)						
VALORE APPARECCHIATURE	V1A	V1B	V1C	V1D	V1E	V1F
	€ 64.287,00	€ 485.089,38	€ 3.864.832,52	€ 5.548.561,11	€ 2.906.094,95	€ 4.614.778,75
CANONE MASSIMO	C1mA=V1A * IncMaxA	C1mB=V1B * IncMaxB	C1mC=V1C * IncMaxC	C1mD=V1D * IncMaxD	C1mE=V1E * IncMaxE	C1mF=V1F * IncMaxF
	€ 7.714,44	€ 41.232,60	€ 251.214,11	€ 277.428,06	€ 116.243,80	€ 138.443,36
CANONE OFFERTO	C1A=V1A * IncOff_A	C1B=V1B * IncOff_B	C1C=V1C * IncOff_C	C1D=V1D * IncOff_D	C1E=V1E * IncOff_E	C1F=V1F * IncOff_F
	€ 5.142,96	€ 27.795,62	€ 185.511,96	€ 180.328,24	€ 52.309,71	€ 69.221,68

tipologia	strumentario chirurgico	Ausili	Danni accidentali
spesa storica	€ 100.000,00	€ 12.000,00	€ 25.000,00
percentuale di sconto	10%	10%	
	€ 10.000,00	€ 1.200,00	
offerta	€ 90.000,00	€ 10.800,00	

costi della sicurezza  
totale ASL n° 1

ASL2 SAVONESE (B)						
VALORE APPARECCHIATURE	V2A	V2B	V2C	V2D	V2E	V2F
	€ 0,00	€ 2.035.000,00	€ 7.553.886,00	€ 8.122.183,45	€ 6.228.856,00	€ 8.696.413,55
CANONE MASSIMO	C2mA=V2A * IncMaxA	C2mB=V2B * IncMaxB	C2mC=V2C * IncMaxC	C2mD=V2D * IncMaxD	C2mE=V2E * IncMaxE	C2mF=V2F * IncMaxF
	€ 0,00	€ 172.975,00	€ 491.002,59	€ 406.109,17	€ 249.154,24	€ 260.892,41
CANONE OFFERTO	C2A=V2A * IncOff_A	C2B=V2B * IncOff_B	C2C=V2C * IncOff_C	C2D=V2D * IncOff_D	C2E=V2E * IncOff_E	C2F=V2F * IncOff_F
	€ 0,00	€ 116.605,50	€ 362.586,53	€ 263.970,96	€ 112.119,41	€ 130.446,20

tipologia	strumentario chirurgico	Ausili	Danni accidentali
spesa storica	€ 75.000,00	€ 60.000,00	€ 70.000,00
percentuale di sconto	10%	10%	
	€ 7.500,00	€ 6.000,00	
offerta	€ 67.500,00	€ 54.000,00	

costi della sicurezza  
totale ASL n° 2

costo dei lavori di ristrutturazione laboratori tecnici:

## MODALITA' DI COMPILAZIONE DELL'OFFERTA

La ditta offerente deve inserire nello schema di offerta i :  
incidenza percentuale (IncOffA, IncOffB, IncOffC, IncOffD, IncOffE, IncOffF) per ognuno dei sei gruppi di apparecchiature (A,B,C,D,E,F). Ogl valore non può superare, pena l'esclusione dalla gara, il valo evidenziato per ogni gruppo (IncMaxA, ... , IncMaxF). Sulla ba: inseriti il foglio di calcolo provvede a computare i canoni annu gruppo di apparecchiature e per ogni Azienda, fino [CanoneTot\*8anni].



MASSIMALI	OFFERTA
totale	
€ 17.483.643,72	
totale	
€ 832.276,37	ASL1
C1tot=C1A+C1B+C1C+C1D+C1E+C1F=	€ 520.310,17
MASSIMALI	offerta
€ 112.000,00	€ 100.800,00
€ 944.276,37	€ 621.110,17
€ 4.250,00	€ 4.250,00
€ 948.526,37	€ 625.360,17
totale	
€ 32.636.339,00	
totale	
€ 1.580.133,41	ASL2
C2tot=C2A+C2B+C2C+C2D+C2E+C2F=	€ 985.728,60
MASSIMALI	offerta
€ 135.000,00	€ 121.500,00
€ 1.715.133,41	€ 1.107.228,60
€ 5.375,00	€ 5.375,00
€ 1.720.508,41	€ 1.112.603,60



laboratorio tecnico presso Ospedale San Paolo Savona	importo stimato esclusa IVA	€ 58.000,00	quota gravante sul canone relativa all'ammortamento dei lavori	€ 14.500,00			
laboratorio tecnico presso Ospedale Pietra Ligure	importo stimato esclusa IVA	€ 24.000,00	quota gravante sul canone relativa all'ammortamento dei lavori	€ 6.000,00			



TOTALI

CANONE ANNUALE (IVA ESCLUSA)=

costi della sicurezza totale

CANONE \* 8 ANNI (IVA ESCLUSA)

costi della sicurezza totale

totale lotto n° 1 inclusa IVA

		Canone tot.=
		OFFERTO
		€ 1.728.338,77
		€ 9.625,00
		€ 1.737.963,77
MASSIMALE	SCONTO %	Canone tot. * 8 anni
€ 2.659.409,78		€ 13.826.710,16
€ 9.625,00	35,01%	€ 77.000,00
€ 2.669.034,78		€ 77.000,00
€ 21.275.278,21		€ 16.868.586,40
€ 77.000,00		
€ 21.352.278,21		
€ 25.955.839,42		

LEGENDA

**INCIDENZE % MASSIME**

Per ogni gruppo di apparecchiature è stabilito un massimale sul valore di incidenza percentuale del canone sul valore di riacquisto di ogni apparecchiatura appartenente al gruppo stesso

IncMaxA = Incidenza % MASSIMA per il gruppo A  
 IncMaxB = Incidenza % MASSIMA per il gruppo B  
 IncMaxC = Incidenza % MASSIMA per il gruppo C  
 IncMaxD = Incidenza % MASSIMA per il gruppo D  
 IncMaxE = Incidenza % MASSIMA per il gruppo E  
 IncMaxF = Incidenza % MASSIMA per il gruppo F

**INCIDENZE % OFFERTE**

Per ogni gruppo di apparecchiature la ditta offerente offre un valore di incidenza percentuale del canone sul valore di riacquisto di ogni apparecchiatura appartenente al gruppo stesso

IncOff\_A = Incidenza % OFFERTA IN GARA per il gruppo A  
 IncOff\_B = Incidenza % OFFERTA IN GARA per il gruppo B  
 IncOff\_C = Incidenza % OFFERTA IN GARA per il gruppo C  
 IncOff\_D = Incidenza % OFFERTA IN GARA per il gruppo D  
 IncOff\_E = Incidenza % OFFERTA IN GARA per il gruppo E  
 IncOff\_F = Incidenza % OFFERTA IN GARA per il gruppo F

**VALORI DI RIACQUISTO**

Ad ogni apparecchiatura oggetto di gara è stato associato un VALORE DI RIACQUISTO che, unitamente all'incidenza percentuale, concorre al calcolo del canone annuo di manutenzione (vedi tabelle delle singole Aziende). La somma dei valori di riacquisto di tutte le apparecchiature appartenenti ad un gruppo determina il VALORE DI RIACQUISTO TOTALE per quel gruppo di apparecchiature.

VIA = Azienda(i) - Valore di riacquisto TOTALE per apparecchiature in gruppo A  
 ViB = Azienda(i) - Valore di riacquisto TOTALE per apparecchiature in gruppo B  
 ViC = Azienda(i) - Valore di riacquisto TOTALE per apparecchiature in gruppo C  
 ViD = Azienda(i) - Valore di riacquisto TOTALE per apparecchiature in gruppo D  
 ViE = Azienda(i) - Valore di riacquisto TOTALE per apparecchiature in gruppo E  
 ViF = Azienda(i) - Valore di riacquisto TOTALE per apparecchiature in gruppo F

**CANONI MASSIMI**

Per ogni gruppo di apparecchiature il CANONE COMPLESSIVO MASSIMO è ottenuto applicando il valore massimo di INCIDENZA PERCENTUALE previsto per quel gruppo ai VALORI DI RIACQUISTO delle apparecchiature appartenenti al gruppo stesso

CimA=VIA \* IncMaxA = Azienda(i) - Canone complessivo MASSIMO per apparecchiature in gruppo A  
 CimB=ViB \* IncMaxB = Azienda(i) - Canone complessivo MASSIMO per apparecchiature in gruppo B  
 CimC=ViC \* IncMaxC = Azienda(i) - Canone complessivo MASSIMO per apparecchiature in gruppo C  
 CimD=ViD \* IncMaxD = Azienda(i) - Canone complessivo MASSIMO per apparecchiature in gruppo D  
 CimE=ViE \* IncMaxE = Azienda(i) - Canone complessivo MASSIMO per apparecchiature in gruppo E  
 CimF=ViF \* IncMaxF = Azienda(i) - Canone complessivo MASSIMO per apparecchiature in gruppo F

**CANONI OFFERTI**

Per ogni gruppo di apparecchiature il CANONE COMPLESSIVO OFFERTO IN GARA da ogni ditta è ottenuto applicando il valore di INCIDENZA PERCENTUALE OFFERTO per quel gruppo ai VALORI DI RIACQUISTO delle apparecchiature appartenenti al gruppo stesso

CiA=ViA \* IncOff\_A = Azienda(i) - Canone complessivo OFFERTO IN GARA per apparecchiature in gruppo A  
 CiB=ViB \* IncOff\_B = Azienda(i) - Canone complessivo OFFERTO IN GARA per apparecchiature in gruppo B  
 CiC=ViC \* IncOff\_C = Azienda(i) - Canone complessivo OFFERTO IN GARA per apparecchiature in gruppo C  
 CiD=ViD \* IncOff\_D = Azienda(i) - Canone complessivo OFFERTO IN GARA per apparecchiature in gruppo D  
 CiE=ViE \* IncOff\_E = Azienda(i) - Canone complessivo OFFERTO IN GARA per apparecchiature in gruppo E  
 CiF=ViF \* IncOff\_F = Azienda(i) - Canone complessivo OFFERTO IN GARA per apparecchiature in gruppo F

CITot = Azienda(i) - Canone annuale totale OFFERTO IN GARA

CanoneTot = Canone totale (per tutte le Aziende) OFFERTO IN GARA - ANNUALE

CanoneTot\*8anni = Canone totale (per tutte le Aziende) OFFERTO IN GARA - 8 ANNI

SCONTO % = (MASSIMALE\_8anni - CanoneTot\*8anni)/MASSIMALE\_8anni \*100

